



STATUTO "ASSOCIAZIONE GENITORI ARLUNO"

dell'Istituto comprensivo Silvio Pellico di Arluno

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Genitori Arluno" (di seguito: Associazione).
2. L'Associazione ha sede in Arluno, presso CED corso Papa Giovanni XXIII, 25

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione ha come finalità il pieno benessere di tutti i bambini, i ragazzi e dell'intera comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Arluno, in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione. Essa è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e svolge mediante prestazioni personali volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Si propone di contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori etc.) promuovendo a tal fine la costituzione di gruppi di lavoro in funzione delle necessità e dei bisogni della comunità scolastica.
4. I genitori volontari operano nel pieno rispetto delle prerogative del Dirigente scolastico, del Corpo insegnante, degli organi collegiali e degli enti locali nelle seguenti aree:
 - sostegno alla risoluzione delle situazioni di disagio legato alla vita scolastica in generale, facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali richieste o proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico;
 - rapporti col territorio (enti locali, enti pubblici e privati) per analizzare, discutere, proporre e sostenere nuove iniziative - reperimento fondi per sostenere l'attività ed i progetti didattici dell'Istituto Comprensivo;
5. Gli orientamenti generali della scuola, delineati nelle linee guida d'indirizzo, costituiscono l'ambito di riferimento per l'attività dell'Associazione.
6. L'Associazione promuove la reciproca comunicazione tra i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali e l'informazione tra tutti i genitori della Scuola.

ART. 3- (Soci)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i genitori con figli regolarmente iscritti presso l'Istituto comprensivo Silvio Pellico di Arluno e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà dei genitori e che accettano il seguente Statuto.
2. Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione tutti i genitori degli alunni iscritti presso l'Istituto comprensivo Silvio Pellico di Arluno compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di iscrizione e versando



la relativa quota annuale. I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni della Scuola, perderanno la qualità di Soci Ordinari.

3. La qualità di Socio si può perdere anche per decesso, dimissioni o in presenza di gravi comportamenti in contrasto con lo Statuto o le finalità dell'Associazione, come accertati dal Direttivo con propria deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, e contestati per iscritto al socio. Le persone che perdono la loro qualità di Socio, per qualsiasi motivazione, non hanno diritto al rimborso di alcuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

4. I soci hanno la possibilità di votare nelle riunioni di assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Gli associati hanno uguali diritti e doveri, condividono gli scopi dell'Associazione ed esercitano i loro diritti in accordo alle disposizioni contenute nel presente statuto e in eventuali regolamenti o norme interne dell'Associazione.

5. Sono soci sostenitori tutti coloro che desiderassero associarsi, versando l'apposita quota, senza necessità di avere figli che frequentano l'Istituto Comprensivo. I soci sostenitori partecipano alla vita dell'Associazione ma non hanno facoltà di voto.

ART. 4- (Diritti e doveri dei soci)

1. Ogni socio ordinario che sia in regola con il pagamento della quota e che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno 15 giorni ha diritto di voto generale nelle adunanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

3. I soci partecipano volontariamente e gratuitamente allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività anche assumendo cariche associative direttive in forma gratuita. All'attività dell'Associazione possono partecipare – senza la qualità di soci - anche gli Insegnanti e il Corpo non Docente appartenente all'Istituto Comprensivo Silvio Pellico.

ART. 5 - (Albo dell'Associazione)

1. L'Associazione individua quale Albo il proprio sito internet <https://www.ageasp.org/>.

2. Tale sito rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto, così come si avvale di email e gruppo whatsapp per comunicare con gli associati.

ART. 6 - (Organi e cariche sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo composto da 9 membri:
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo



- Un Tesoriere
- Un Revisore dei conti
- Il Comitato Genitori Referenti di plesso (ogni plesso ha il proprio Referente)
- Il Segretario, che viene nominato dal Presidente ad ogni assemblea

2. Non è previsto alcuno compenso per nessuna delle cariche sociali, assunte a titolo personale o nell'ambito di un organo collegiale.

3. Le cariche sociali hanno la durata fino alla successiva assemblea plenaria e possono essere riconfermate.

5. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo si dimettesse, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un sostituto. Nel caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea cessi dalla carica in corso di mandato, l'intero Comitato si considererà cessato e l'Assemblea provvederà ad una nuova elezione.

ART. 7 - (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 8- (Convocazione)

1. L'Assemblea in forma ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio di fine anno solare, per l'elezione nuove cariche e rendicontazione del bilancio parziale

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno cinque membri del Consiglio Direttivo nonché quando ne facciano richiesta i 2/3 dei soci.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso sul sito almeno venti giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione è inoltre inviata via email e sul gruppo whatsapp dei soci. Al fine di incentivare la partecipazione all'Assemblea, l'Associazione attiverà ogni possibile forma di comunicazione per raggiungere quanti più soci possibile in maniera diretta o indiretta, anche avvalendosi della collaborazione dei plessi scolastici, del loro personale non docente e degli insegnanti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni dell'Associazione possono svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede legale.

5. Ciascun socio può essere rappresentato per delega (scritta e da consegnare prima dei lavori di apertura dell'Assemblea al Segretario) da un altro socio. Ciascuno Socio può rappresentare al massimo un altro socio.

6. In assemblea non si possono trattare casi personali.

7. Alle riunioni dell'Assemblea, se invitati dall'Associazione, possono partecipare – senza diritto di voto – i soci sostenitori, i genitori, il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA dell'Istituto Comprensivo.



8. All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente anche membri esterni all'Istituto Comprensivo come Enti, Associazioni, Autorità amministrative, esperti.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- provvede alla elezione degli organi sociali;
- discute ed approva la relazione annuale delle attività svolte;
- approva il rendiconto consuntivo;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10- (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o tramite delega.

ART. 11 - (Votazioni)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche tramite delega.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. Lo statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti da almeno 15 giorni. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza dei soci presenti.
5. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale verrà affisso all'Albo e sul sito web.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal presidente, il vice presidente, il tesoriere, il revisore dei conti e dai referenti di plesso.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio presente iscritto da almeno 15 giorni potrà votare per ciascuna delle cariche del direttivo. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripeterà il voto della carica che ha avuto parità di voti.
3. Il Consiglio Direttivo può essere convocato: - dal Presidente in ogni momento; - su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio stesso mediante domanda scritta al Presidente;



4. La convocazione è fatta dal Presidente in forma scritta a mezzo posta elettronica.

5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro; ogni membro può rappresentare al massimo un altro membro. In caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo.

7. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio presa a maggioranza di 2/3 dei suoi membri.

8. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 - (Referenti di plesso)

1. Possono candidarsi alla carica di Referenti di plesso tutti i genitori che abbiano figli iscritti a quel plesso. E' eletto rappresentante di plesso il candidato che ottiene il maggior numero di voti espressi dai soci aventi diritto al voto. L'elezione dei Rappresentanti di plesso si svolge contestualmente a quella dei membri del

ART. 14 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 – (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle mansioni allo stesso attribuite in caso d'assenza od impedimento e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

ART. 16 – (Tesoriere)

1. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea e restano in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il tesoriere è chiamato a: • custodire il patrimonio dell'Associazione; • tenere il registro della contabilità; • conservare gli eventuali documenti giustificativi; • rendere il conto al Consiglio Direttivo; • riferire all'Assemblea dei soci; • predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea;

3. Il Tesoriere deve presentare al Direttivo e all'Assemblea il bilancio dell'Associazione, nonché le rappresentazioni periodiche come richiesto dalla legge e dallo statuto.

ART. 18 - (Revisore dei conti)



1. Il Revisore dei conti esprime un giudizio sulla correttezza del bilancio di esercizio presentato dei Tesorieri e verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale.

ART. 19 - (Gruppi di Lavoro)

1. L'Associazione può costituire specifici Gruppi di Lavoro, armonizzandone l'attività in funzione delle necessità della comunità scolastica.

2. I Gruppi di Lavoro rappresentano una delle modalità per realizzare i progetti approvati dall'Assemblea.

3. Possono far parte dei Gruppi di Lavoro i membri dell'Associazione genitori, il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA, rappresentanti di Enti, Associazioni, Autorità amministrative, esperti e volontari. Il funzionamento dei gruppi di lavoro sarà definito da apposito regolamento.

ART. 20 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - donazioni e lasciti; - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. - contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione; - contributi privati; - contributi dello Stato, degli Enti e di Istituzioni Pubbliche; - contributi di Organismi Internazionali; - donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del Patrimonio, - rimborsi derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del Patrimonio.

2. E' compito del Comitato Direttivo individuare Istituti di Credito presso cui accendere- se necessario - conti per depositare i fondi dell'Associazione.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 21- (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Le determinazioni in merito allo scioglimento dell'Associazione sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione approvata da almeno $\frac{3}{4}$ dei membri del Consiglio Stesso.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3.



Spetta all'Assemblea in via esclusiva ogni determinazione in merito alla devoluzione del proprio patrimonio/fondi in caso di liquidazione.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato all'unanimità l'11 dicembre 2023